

insofferenti d'ogni freno. A questi anni risale la fiera e vigorosa protesta di papa Giovanni VIII contro i torti comitali a danno degli uomini e delle cose della chiesa (1): essa è manifesta prova dello stato di disagio politico della terra, sopra la quale il prestigio della Chiesa era menomato.

Le aspirazioni veneziane, avanzando nell'Adriatico, erano spinte ad espandersi nel territorio esarcale, prima con paziente e metodica penetrazione economica, poi, quando fosse possibile, con il dominio di centri marittimi, che più fossero atti a proteggere la navigazione e il traffico. Il latente dissidio tra papa Giovanni e l'imperatore Carlo, la crisi dell'esarcato, e in particolare il conflitto tra papa e conti ai limiti delle rispettive giurisdizioni, offrivano motivi propizi a stabilire più larga base marittima anche lungo la costa italiana.

Il diploma carolino dell'883, che, contaminando il decreto lotariano (a prescindere da posteriori interpolazioni (2)), ribadiva con maggior chiarezza e precisione i diritti e le guarentigie del ducato di fronte al regno (3), pare opportuno corollario dell'intrigo diplomatico ordito ai danni della Sede apostolica per carpire il possesso dello scalo marittimo.

La ferma energia del conte comacchiese prevenne la manovra, ma fornì al governo veneto buon pretesto di intervento armato.

La violazione di elementari diritti non poteva passare impunita. Il duca Giovanni piombò fulmineo con la flotta intorno alla città, la occupò, vi ordinò un governo ossequente al suo interesse, minacciando rappresaglie contro i complici della costa ravennate (4).

La rapida insospettata conquista, anche se formalmente rispettosa delle autonomie locali, non fu nè stabile nè duratura. Abbandonando la condotta di prudente e misurata riserva, il duca veneto aveva leso incautamente gelose prerogative della Curia romana e distrutto il frutto di possibili trattative diplomatiche.

(1) Giovanni VIII a Berengario, aprile 879, in M. G. H., Epist., VII, 140.

(2) Vedi per questo quanto scrissi in *Pacta Veneta*, II. Dal « *pactum Lotharii* » al « *foedus Octonis* », in « Arch. Ven. », s. V, to. V, p. 10 sgg.

(3) M. G. H., Capit., II, 141 sgg., n. 237.

(4) IOHAN. DIAC., *Chronicon* cit., p. 127.